

FOGLIO INFORMATIVO

Finanziamenti per operazioni con l' Estero

Informazioni sulla Banca

Denominazione e forma giuridica: BANCA POPOLARE DI FONDI Soc. Coop.

Sede legale: Via Giovanni Lanza n. 45 – 04022 FONDI (LT) -

Sede amministrativa: Via Giovanni Lanza n. 45 – 04022 FONDI (LT) -

Sito Internet: www.bpfondi.it

Indirizzo telematico: mail@bpfondi.it

Codice ABI: 5296

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 1554

Numero di iscrizione al Registro delle imprese: LT n. 46

Numero di iscrizione all'Albo delle società cooperative: A149649

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo Interbancario Tutela dei Depositi – Bancomat e Pagobancomat

Capitale sociale e Riserve al 31.12.2007: Euro 50.528.245,43

Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

I finanziamenti correlati ad operazioni commerciali sono accordati dalla Banca ai clienti, sulla base dell'esistenza di operazioni con l'estero, oppure a queste in qualche modo correlate e pertanto utilizzabili per finalità commerciali, in una o più soluzioni.

Nel caso di presenza della clausola "Multicurrency", il beneficiario del finanziamento ha facoltà di convertire la valuta in cui è espresso il finanziamento nelle valute indicate. La conversione è effettuata mediante arbitraggio fra le due valute al cambio da concordarsi.

I finanziamenti correlati ad operazioni finanziarie sono operazioni che permettono di annullare il rischio di cambio su posizioni debitorie o creditorie future espresse in valuta diversa dall'euro, stabilendo un cambio che verrà applicato ad una data futura. Tale contratto comporta l'impegno inderogabile ad acquistare (import-posizione debitoria) o vendere (export-posizione creditoria) un determinato importo espresso in valuta estera ad una certa data futura ad un cambio fissato all'atto del perfezionamento del contratto.

Il finanziamento all'importazione, in Euro o in Valuta, è un prestito che la Banca concede al cliente, per un periodo determinato e a certe condizioni, per consentirgli di pagare il debito nei confronti dell'estero, conseguente all'importazione di merci.

Il finanziamento all'esportazione, in Euro o in valuta, è un prestito che la Banca concede al Cliente, con il quale anticipa, in tutto o in parte, le somme di cui il cliente è o sarà creditore nei confronti dell'acquirente estero, in relazione a forniture di merci o servizi, già effettuate o ancora da effettuare.

Il conto corrente in valuta è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente, custodendone il denaro in valuta diversa dall'euro, e mantenendolo nella disponibilità dello stesso. Il cliente può effettuare versamenti di contante e/o di assegni,

ricevere bonifici e bancogiri, nonché effettuare prelevamenti, trarre assegni e disporre pagamenti per utenze varie, bonifici e bancogiri, nei limiti del saldo disponibile. Le relative operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell'estratto conto.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio);
- insolvenza del debitore estero e quindi rischio di dover onorare alla scadenza il finanziamento concesso dalla Banca con risorse proprie;
- rischio di cambio in caso di variazione del tasso di cambio tra Euro e la valuta dell'anticipo e/o finanziamento.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Spese accensione anticipi	spesa applicata all'apertura di ogni singolo anticipo/finanziamento
Rimborso spese proroga anticipi	commissione applicata per ogni rinnovo di scadenza di anticipo/finanziamento
Rimborso spese estinzione anticipi	commissione applicata all'estinzione di ogni singolo anticipo/finanziamento
Rimborso spese decurtazione anticipi	commissione applicata per ogni variazione in diminuzione dell'importo di un anticipo/finanziamento
Rimborso spese conversione anticipi	commissione applicata al variare della divisa di ogni singolo anticipo/finanziamento
Spread su anticipi/finanziamenti	scostamento fisso tra il tasso di riferimento (ad es. Libor, PRA, Euribor, ...) e il tasso applicato al rapporto
Commissioni di negoziazione e trasformazione	commissione per ogni negoziazione o trasformazione di divisa

Condizioni economiche

CONTI IN VALUTA – (è obbligatorio tenere anche un c/c in Euro)

Tasso avere:

conti liberi: tasso minimo 0,25% annuale

conti vincolati: tasso denaro della divisa per il periodo di riferimento meno scarto 1% commissioni apertura/estinzione conti vincolati valuta: *Euro* 10,00

Tasso dare:

conti liberi: tasso massimo 10,75% annuale (solo per scoperti di valuta)

Rimborso spese per operazioni:

Euro 2,00

Spese estratto conto:

Euro 5,00

Spese di liquidazione :

Euro 15,00

Criterio di liquidazione:

annuale

Commissioni:

ogni negoziazione di divisa contro euro o contro altra divisa è soggetta ad una

comm.dello 0,15%

con un minimo di *Euro* 5,00 ed un max di *Euro* 100,00.

Valute:

prelevamenti:

data prelievo, se con assegno data di emissione del medesimo.

versamenti:

banconote: valuta 3 giorni lavorativi e scarto di cambio pari allo 0,15%

assegni: valuta 8 giorni lavorativi.

giroconto: valuta 2 giorni per l'accredito e valuta stesso giorno per l'addebito.

CONTI ESTERI IN EURO INTESTATI A NON RESIDENTI

Tasso avere minimo:	0,25% per anno.
Tasso dare:	Euribor + 7%
Liquidazione:	annuale.
Rimborso spese e commissioni e valute:	come per i conti in valuta.

FINANZIAMENTI IN EURO DI OPERAZIONI COMMERCIALI CON L'ESTERO

Tasso dare:	10%
Rimborso spese:	<i>Euro</i> 30,00 più commissioni di servizio dello 0,15% se in presenza di bonifico.

FINANZIAMENTI IN VALUTA

Operazioni commerciali: finanziamenti import/anticipi export :

finanziabile 80% dell'importo fattura
tasso dare: lettera divisa + 4,50%
rimborso spese bonifico: vedasi paragrafo a parte al foglio 2
rimborso spese accensione/rinnovo/estinzione: *Euro* 30,00 per ognuna modalità.
estinzione anticipata: penale 1% sull'importo residuo del finanziamento

Operazioni finanziarie:

tasso dare: lettera divisa + 4,50%
rimborso spese accensione/rinnovo/estinzione: *Euro* 30,00 per ognuna modalità.
trasformazioni: scarto 0,15% su cambio (min. *Euro* 30,00 max *Euro* 100,00)
estinzione anticipata: penale 1% sul importo residuo del finanziamento

Clausole contrattuali

FINANZIAMENTI IN VALUTA

Modalità di utilizzo: Il finanziamento può essere utilizzato dal beneficiario, in una o più soluzioni, sottoforma di prestito a scadenza fissa, senza possibilità di ripristino della disponibilità.

Clausola multicurrency: Alla scadenza di ogni periodo di interessi, il cliente ha facoltà, di convertire la valuta in cui è espresso il finanziamento in altra valuta concordata escludendosi fin d'ora ogni effetto novativo. A seguito della conversione, il finanziamento residuo viene espresso nella valuta prescelta. La conversione è effettuata mediante arbitraggio tra le due valute; il cliente è tenuto a corrispondere alla Banca la relativa commissione.

Modifica al tasso di interesse: Il tasso di interesse determinato ed ogni altra condizione potranno essere modificati dalla banca, secondo quanto previsto dalla legge, ferma restando la facoltà di recesso del cliente con applicazione delle condizioni precedentemente pattuite.

Rimborso del finanziamento – Il beneficiario deve rimborsare il finanziamento alla banca nella valuta in cui si trova espresso la momento del pagamento in una unica soluzione alla data pattuita. Alla suddetta scadenza la banca può, a suo insindacabile giudizio, consentire proroghe.

Interessi di mora : In caso di ritardo nel pagamento di quanto dovuto alla Banca per capitale, interessi, spese e accessori, il cliente deve corrispondere sugli importi non pagati gli interessi di mora al tasso contrattuale con la maggiorazione prevista nel contratto.

Tali interessi decorrono di diritto per effetto della sola scadenza del termine, senza necessità di alcuna intimazione né di messa in mora e senza pregiudizio della facoltà per la Banca di considerare risolto il contratto.

Indisponibilità della valuta del finanziamento: Qualora non fosse possibile reperire disponibilità nella valuta del finanziamento ai fini della erogazione o della conversione ovvero del mantenimento dello stesso, la Banca ne darà immediata notizia al cliente e, salvi diversi accordi, il finanziamento non sarà erogato o convertito ovvero, se già erogato, dovrà essere rimborsato entro il termine previsto dal contratto.

Rimborso anticipato: Con il consenso della banca, il beneficiario, in coincidenza della scadenza di un periodo di interessi, può rimborsare anzitempo, in tutto o in parte, il finanziamento, corrispondendo la commissione contrattualmente prevista.

Decadenza dal beneficio del termine e clausola risolutiva espressa – Il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. – ivi compreso il prodursi di eventi tale da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente – costituisce decadenza dal beneficio del termine. Il mancato o ritardato pagamento in tutto o in parte degli importi dovuti dal cliente per capitale, interessi, spese e accessori costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Prova dei crediti: I libri e le altre scritture contabili della banca fanno piena prova nei confronti del beneficiario, riguardo agli importi dallo stesso dovuti per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.

Rinvio alle clausole contrattuali relative al conto corrente : Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli, si applicano, ove compatibili, le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”, in vigore presso la Banca, che il beneficiario dichiara di conoscere.

Legge applicabile e foro competente – Il contratto di finanziamento è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia è competente l’Autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede centrale della banca.

FINANZIAMENTI ALL’ESPORTAZIONE

Rimborso anticipato della sovvenzione: La banca ha facoltà di esigere in qualsiasi momento anche prima della scadenza stabilita l’integrale rimborso della valuta anticipata nonché il pagamento degli interessi delle spese e degli accessori tutti inoltrando richiesta mediante raccomandata all’indirizzo indicato dal cliente.

Garanzia a favore della Banca: Le somme riscosse per conto del cliente dalla banca in dipendenza delle esportazioni sono gravate da privilegio a favore della banca ai sensi e per gli effetti dell’art. 2761 c.c, a garanzia del finanziamento, nonché degli interessi, commissioni e spese. Resta gravata da privilegio a favore della banca la merce che non venisse ritirata o che fosse restituita. A garanzia del finanziamento il cliente cede in pegno alla banca i crediti derivanti dalle esportazioni

CONTI IN VALUTA

Norme che regolano i conti correnti ordinari: Il Conto è regolato dalle norme previste per i conti correnti di corrispondenza ordinari, ed in particolare le seguenti:

- Identificazione del cliente e poteri di rappresentanza:

Il Correntista è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d'affari con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non siano trascorsi 15 giorni per provvedere; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

- Diritto di garanzia e facoltà di compensazione:

La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Correntista, presente o futuro, anche se non liquido ad esigibile od anche se cambiario, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Correntista che siano comunque a per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.

In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ad esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.

Quando esistono tra la Banca ed il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ad estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una della ipotesi di cui all’art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Correntista, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato della Banca, quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno- la Banca darà prontamente comunicazione al Correntista.

Se il conto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell’intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

-Diritto di recesso:

Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto disposto per l’ipotesi di aperture di credito o di sovvenzione ad ognuna della parti è sempre riservato il diritto di esigere l’immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto nonché di recedere, in qualsiasi momento, con il preavviso di un giorno dal contratto di conto corrente e della inerente convenzione di assegno.

- Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese:

Gli interessi sono riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata nel contratto, nel quale sono altresì indicate tutte le altre condizioni economiche applicate al rapporto.

I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia essi debitori o creditori, vengono regolati con identica periodicità, pattuita ed indicata nel contratto, portando in conto, con 'valuta data di regolamento' dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le ritenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo la medesima modalità.

Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita ed indicata nel presente contratto; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Gli assegni pagati della Banca vengono addebitati sul conto del Correntista con la valuta stabilita nel contratto; nel caso di assegni postdatati la valuta è quella della data di pagamento ai sensi dell'art. 31 della legge assegni.

-Approvazione dell'estratto conto:

L'invio dagli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla Banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art 1713 cod. civ.

Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a determinare le risultanze del conto.

Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partita, il Correntista può proporre l'impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell'estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.

-Modifica delle condizioni:

La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati in conto corrente, rispettando le prescrizioni di cui agli artt. 118 e 161, secondo comma, del decreto legislativo 1 Settembre 1993. n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.

-Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela:

E' in facoltà della Banca assumere o meno specifici incarichi del Correntista dando comunque allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiuto.

In assenza di particolari istruzioni del Correntista le modalità di esecuzione dagli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione.

In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 Cod. Civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.

il Correntista ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con la modalità dell'esecuzione medesima.

-Deroga al Foro competente:

Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Correntista, qualora lo stesso non rivesta la qualità di consumatore ai sensi dall'art 1469 bis comma 2, Cod. Civ. e la Banca in dipendenza dei rapporti di conto corrente, o di ogni altro rapporto di qualunque natura, il Foro competente è quello nella cui giurisdizione trovasi la Sede centrale della Banca.

Reclami

Ogni Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca, presso la Direzione Generale, entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita. Il reclamo va presentato con lettera raccomandata a/r o in via informatica, o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso.

Conciliatore Bancario

La Banca aderisce al Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie, ADR -, con sede in via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma, anche ai sensi della legge 262 del 28/12/2005, mettendo a disposizione la procedura di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, il cui regolamento è disponibile presso le filiali.

Copia del presente documento è disponibile e accessibile alla clientela su supporto cartaceo presso le nostre filiali.